

Circolare per il cliente 3 novembre 2014

IN BREVE

- Intestazione temporanea dei veicoli aziendali dal 3 novembre 2014 solo per i veicoli in uso esclusivo e personale
- Rimborsi Agenzia delle Entrate: comunicazione IBAN
- Versamenti sospesi nelle zone colpite dall'alluvione di ottobre 2014
- Normativa antiriciclaggio: comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai
- La Cassazione ammette la dichiarazione integrativa presentata oltre l'anno, ma solo per la correzione di errori formali
- Il reato per omesso versamento di ritenute si configura solo se viene anche rilasciato il CUD
- Redditi da locazione e sfratto per morosità

APPROFONDIMENTI

- Versamenti sospesi nelle zone colpite dall'alluvione di ottobre 2014: l'elenco dei comuni
- Normativa antiriciclaggio: le richieste di informazioni da UCIFI e GdF

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

SOCIETÀ

Intestazione temporanea dei veicoli aziendali dal 3 novembre 2014 solo per i veicoli in uso esclusivo e personale

Direzione Generale della Motorizzazione, Circolare 27 ottobre 2014, n. 23743

Con la circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'intestazione temporanea dei veicoli aziendali.

In particolare la nuova circolare ha precisato che l'annotazione sulla carta di circolazione degli effettivi utilizzatori del veicolo che resta per più di 30 giorni a disposizione di soggetti diversi dall'intestatario è obbligatoria **solo nel caso in cui il veicolo venga assegnato in uso esclusivo e personale** al dipendente, al socio, all'amministratore od al collaboratore, il quale lo utilizzerebbe, si ribadisce, per scopi esclusivamente personali, e non anche nel caso in cui lo utilizzi per ragioni lavorative e anche per scopi personali.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Rimborsi Agenzia delle Entrate: comunicazione IBAN

Agenzia Entrate, Comunicato 24 ottobre 2014

L'Agenzia delle Entrate sta chiedendo a centomila società, tramite PEC, di comunicare il proprio codice IBAN per poter ricevere direttamente sul conto corrente i rimborsi fiscali.

L'IBAN può essere comunicato solamente tramite i seguenti canali:

- i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it;
- gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.it.

Versamenti sospesi nelle zone colpite dall'alluvione di ottobre 2014

Mef, Comunicato Stampa 21 ottobre 2014, n. 237

E' stata disposta, con decreto ministeriale, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014, che ha interessato la Liguria e altre aree del Nord Italia (Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana).

La sospensione **si applica dal 10 ottobre al 20 dicembre 2014** e riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), anche in qualità di sostituti di imposta, che avevano la residenza o la sede legale o operativa nei territori colpiti dal maltempo.

Sono prorogati i termini anche per i versamenti, derivanti dalle cartelle notificate dagli agenti della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi, mentre le ritenute devono continuare a essere operate e versate.

(Vedi l'Approfondimento)

ANTIRICICLAGGIO

Normativa antiriciclaggio: comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai

Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, Provvedimento 8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E; Comunicato Stampa 14 ottobre 2014

Tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il 31 ottobre 2014 devono aver comunicato all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, nonché l'identità dei titolari effettivi.

(Vedi l'Approfondimento)

DICHIARAZIONI

La Cassazione ammette la dichiarazione integrativa presentata oltre l'anno, ma solo per la correzione di errori formali

Corte di Cassazione, Sentenza 26 settembre 2014, n. 20415

La Cassazione ha recentemente sentenziato che il contribuente può emendare la propria dichiarazione, presentando dichiarazione integrativa a favore, anche oltre il termine di scadenza di quella dell'anno successivo, ma solo nell'ipotesi in cui abbia commesso errori meramente formali che abbiano determinato un maggior debito di imposta.

REATI TRIBUTARI

Il reato per omesso versamento di ritenute si configura solo se viene anche rilasciato il CUD

Corte di Cassazione, Sentenza 1° ottobre 2014, n. 40526

La Cassazione ha recentemente sentenziato che ai fini della rilevanza penale della condotta del datore di lavoro che abbia omesso il versamento di ritenute IRPEF per importo superiore a 50mila euro devono realizzarsi entrambe le seguenti condizioni:

- deve essere stata consegnata al lavoratore la certificazione CUD
- deve essere stato presentato il modello 770.

IMMOBILI

Redditi da locazione e sfratto per morosità

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore (art. 26 del Tuir). Il principio vale anche in caso di regime di applicazione della cedolare secca (circolare n. 26/E del 2011).

Al locatore, per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come accertato nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, spetta un credito d'imposta di pari importo, da utilizzarsi in sede di dichiarazione dei redditi.

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Versamenti sospesi nelle zone colpite dall'alluvione di ottobre 2014: l'elenco dei comuni

E' stata disposta, con decreto ministeriale, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014, che ha interessato la Liguria e altre aree del Nord Italia (Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana).

La sospensione **si applica dal 10 ottobre al 20 dicembre 2014** e riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), anche in qualità di sostituti di imposta, che avevano la residenza o la sede legale o operativa nei territori colpiti dal maltempo.

Sono prorogati i termini anche per i versamenti, derivanti dalle cartelle notificate dagli agenti della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi, mentre le ritenute devono continuare a essere operate e versate.

L'elenco dei Comuni delle zone alluvionate in cui si applica la sospensione è il seguente:

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

1. Monselice
2. Este
3. Baone
4. Arqua' Petrarca
5. Due Carrare
6. Masera'
7. Montegrotto Terme
8. Abano Terme
9. Padova
10. Albignasego
11. Urbana
12. Megliadino San Vitale
13. Megliadino San Fidenzio
14. Ponso
15. Montagnana
16. Saletto
17. Ospedaletto Euganeo
18. Cinto Euganeo
19. Galzignano Terme
20. Piacenza D'Adige
21. Carceri
22. Santa Margherita D'Adige
23. Casale di Scodosia
24. Pernumia
25. Casalserugo
26. Battaglia Terme
27. Cartura
28. Lozzo Atestino
29. Merlara

PROVINCIA DI ROVIGO

1. Melara

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

2. Occhiobello
3. Fiesso Umbertiano
4. Stienta
5. Bergantino

PROVINCIA DI VERONA

1. Bardolino
2. Castagnaro
3. Legnago
4. Terrazzo
5. Caprino Veronese
6. Costermano
7. Valdadige
8. San Pietro in Cariano

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

1. Albera Ligure
2. Alessandria
3. Arquata Scrivia
4. Avolasca
5. Belforte
6. Borghetto di Borbera
7. Bosio
8. Brignano Frascata
9. Carrega Ligure
10. Casaleggio Boiro
11. Casasco
12. Cassano Spinola
13. Cassine
14. Cassinelle
15. Castelletto d'Orba
16. Castelnuovo Scrivia
17. Cerreto Grue
18. Costa Vescovato
19. Francavilla Bisio
20. Garbagna
21. Gavazzana
22. Gavi
23. Grondona
24. Lerma
25. Novi Ligure
26. Paderna
27. Parodi Ligure
28. Pozzolo Formigaro
29. San Sebastiano Curone
30. Sarezzano
31. Sardigliano
32. Serravalle Scrivia
33. Stazzano
34. Tortona
35. Vignole Borbera
36. Viguzzolo
37. Villaromagnano
38. Villarvernia

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

PROVINCIA DI VERBANIA

1. Valstrona

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI GENOVA

Genova e tutti i Comuni della Provincia

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI TRIESTE

1. Trieste
2. Muggia

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI PARMA

1. Bedonia
2. Berceto
3. Calestano
4. Collecchio
5. Compiano
6. Corniglio
7. Felino
8. Fornovo Taro
9. Langhirano
10. Lesignano de bagni
11. Parma
12. Sala Baganza
13. Terenzo

PROVINCIA DI PIACENZA

1. Bettola
2. Cerignale
3. Coli
4. Corte Brugnatella
5. Farini
6. Ferriere
7. Ottone

REGIONE TOSCANA

PROVINCIA DI PISA

1. Bientina
2. Buti
3. Calcinaia
4. Castelfranco di Sotto
5. Pontedera
6. Santa Maria a Monte
7. Vicopisano
8. Volterra

PROVINCIA DI PISTOIA

1. Larciano
2. Serravalle Pistoiese

PROVINCIA DI LIVORNO

1. Piombino

Viale dell'Industria n.21

35129 - Padova

Tel.0498174160 - Fax 0498174161

PROVINCIA DI GROSSETO

1. Manciano
2. Orbetello
3. Capalbio
4. Follonica
5. Scarlino
6. Sorano

ANTIRICICLAGGIO

Normativa antiriciclaggio: le richieste di informazioni da UCIFI e GdF

Tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il 31 ottobre 2014 devono aver comunicato all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, nonché l'identità dei titolari effettivi. Lo prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GdF dell'8 agosto 2014.

Con la Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia Entrate ha però accolto le istanze pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che *"in un'ottica di semplificazione ... è ragionevole ritenere che l'aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 possa essere effettuato dall'Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l'indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC"*.

Con l'informativa 16 ottobre 2014, n. 20 il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha altresì chiarito che gli studi associati, seppur eventualmente dotati di un proprio indirizzo PEC (non incluso in INI-PEC), non devono comunicarlo poiché la normativa antiriciclaggio è destinata ai soli professionisti persone fisiche.

Le eventuali richieste da parte dell'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) o della Guardia di Finanza saranno quindi indirizzate all'indirizzo PEC del rappresentante legale (o altro professionista) dello studio associato.

D'ora in poi, alle richieste eventualmente ricevute tramite PEC, i professionisti dovranno rispondere entro 15 giorni, sempre tramite posta elettronica certificata, con documenti non modificabili in formato PDF, JPG, GIF e TIFF, all'Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Finanziari (UCIFI) o al Reparto Speciale della Guardia di Finanza.

Al ricevimento delle informazioni, l'Agenzia delle Entrate attesterà la validità della risposta tramite PEC. Nel caso in cui la risposta non sia valida o non venga accettata, i professionisti dovranno riprodurre la documentazione entro 5 giorni dal ricevimento del relativo messaggio di non accettazione.

Saranno oggetto di richiesta le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, e le informazioni relative all'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate. Consigliamo quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, di verificare che il loro indirizzo PEC sia già presente in INI-PEC: <https://www.inippec.gov.it/cerca-pec>.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 17 novembre 2014	IRPEF	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Mod. F 24 on line
Lunedì 17 novembre 2014	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente od in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro	Sostituti d'imposta	Mod. F 24 on line
Lunedì 17 novembre 2014	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è versata in un'unica soluzione	Sostituti d'imposta	Mod. F 24 on line
Lunedì 1 dicembre 2014	IRPEF/ IRES/ IRAP	Versamento secondo acconto 2014 per persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare		Mod. F 24 on line
Lunedì 1 dicembre 2014 (*)	IMU, TASI	Presentazione della dichiarazione IMU/TASI relativa agli anni 2012 e 2013	Enti non commerciali	Telematica
(*) Termine prorogato al 30 novembre 2014 (1° dicembre, in quanto il 30 novembre cade di domenica) dal D.M. 23 settembre 2014.				